

# COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Mazzini n.75 – 25057 Sale Marasino (BS)

Tel.030.9820921 int. 3 – Fax 030.9824104

e-mail: uff.tecnico@comune.sale-marasino.bs.it – <http://www.comune.sale-marasino.bs.it>



Ufficio Tecnico Comunale

<b>DETERMINAZIONE n.</b>	<b>124</b>
<b>del</b>	<b>22.09.2022</b>
<b>(registro settoriale)</b>	

Oggetto:	Affidamento diretto e relativo impegno di spesa per incarico redazione progetto definitivo, direzione lavori, contabilità e CRE per i lavori di 'Sistemazione verde aiuole comunali' - Codice CUP D48E22000080004 - Codice CIG Z9C37D94F9.
----------	--

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 7 del 11.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, nonché il Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022 e il programma biennale di forniture e servizi 2022-2023";
- n. 8 del 11.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 e i relativi allegati;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 28.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2022-2024 contenente il Piano della performance 2022/2024 ed il Piano degli obiettivi 2022" e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità adottato con delibera di C.C. n. 40 del 18.11.2019;
- il Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 6 del 13.02.2003, e s.m.i., in particolare la sua appendice e s.m. e i.;
- la delibera di G.C. n. 55 del 12.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, di definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente (art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 03.08.2009, n. 102);

VISTO il Decreto il Decreto Sindacale n. 02/2021 del 08.01.2021 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che dispone in merito alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";
- l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in merito all'"Impegno di Spesa";
- l'art. 191 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in merito alle "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";
- l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in merito alla "Determinazione a contrattare e relative procedure";
- l'art. 3 della Legge 136/2010, che dispone in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel seguito anche D. Lgs. n. 50/2016) e, in particolare:

- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento e modalità di stipulazione dei contratti;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 37 su aggregazioni e centralizzazioni delle committenze;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

#### VISTI:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- l'art. 3-bis del D. Lgs. 81/2008 che testualmente recita:  
*Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.*

VISTO l'articolo 1, comma 13, della Legge 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", che testualmente dispone:

*13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'[articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'[articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#). Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'[articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#);*

RILEVATO che, in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile di Area competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, in caso di contratti il cui importo a base d'asta sia pari o superiore a € 40.000,00, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2017, n. 1300;

VISTO l'articolo 26 comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 che dispone in merito al ricorso alle convenzioni CONSIP o di soggetti aggregatori individuati per l'ambito territoriale;

*(N.B.= Il comma 499, lett. a) della legge di stabilità 2016 ha "aggiunto" alle convenzioni CONSIP anche quelle che posso stipulare i soggetti aggregatori per l'ambito territoriale di competenza. Per la Lombardia il riferimento sono le convenzioni di ARCA Spa)*

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, che testualmente dispone:

*"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'[articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.*

*(comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018)*

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RILEVATO che:

- che l'art. 216, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. precisa che fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti);

- questo Comune può procedere autonomamente all'affidamento di che trattasi in quanto è iscritto all'AUSA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATO che per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 i Comuni possono procedere autonomamente anche mediate affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori-centrali di committenza, ecc. (ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006) (comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018);

DATO ATTO che:

- l'Amministrazione Comunale intende migliorare l'aspetto paesaggistico del territorio comunale riqualificando n. 6 aiuole principali site in Via Roma e di Via Mazzini che versano attualmente in uno stato di conservazione non soddisfacente e di spiacevole impatto estetico;  
-l'intervento si pone come obiettivo la valorizzazione del verde urbano, in quanto elemento di grande importanza sia ai fini del miglioramento della qualità della vita all'interno del territorio sia per la valorizzazione turistica del nostro comune;  
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 148 del 20.10.2021 è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di 'Riqualificazione aiuole Via Roma Via Mazzini' all'Arch. Elena Stevanato con studio a Gardone Val Trompia (BS);  
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 23.06.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di 'Sistemazione Verde Aiuole Comunali' dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 33.900,00 per lavori ed € 16.100,00 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale;

Visto l'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, comma 3-bis, che testualmente recita:

*"Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti."*

*(fino al 30 giugno 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021).*

DATO ATTO che:

- per la realizzazione dell'intervento di cui sopra si rende necessario redigere un progetto di livello definitivo, ai sensi dell'art. 23 comma 3-bis del D.lgs. n. 50/2016;  
- vi è l'impossibilità oggettiva, di tipo qualitativo, oltre che di impegni del personale in ordine a compiti già assegnati d'ufficio, di eseguire le prestazioni all'interno dell'ente, per cui si rende indispensabile il ricorso a specifiche figure esterne qualificate;

RITENUTO che si rende necessario incaricare un tecnico abilitato per la redazione del progetto definitivo, Direzione Lavori, contabilità e CRE per la realizzazione dei lavori di che trattasi;

VERIFICATO che il servizio tecnico di che trattasi è di importo pari o inferiore ad € 4.999,99, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediate affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori-centrali di committenza, ecc. (ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006) comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018);

RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto, ritenendo con ciò di non ledere i principi enunciati dall'articolo 36 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che testualmente recita:

*"1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#) avvengono nel rispetto dei principi di cui agli [articoli 30, comma 1, 34 e 42](#), nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'[articolo 50](#)";*

e dall'articolo 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 che testualmente recita:

*2. Fermo quanto previsto dagli [articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) secondo le seguenti modalità:*

*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'[articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. (lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021)*

DATO ATTO che si rende necessario procedere celermente all'indizione della procedura per il servizio tecnico di che trattasi e all'aggiudicazione della stessa, prescindendo dall'impiego di strumenti di acquisto e di negoziazione telematica in forza di quanto disposto dal richiamato articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 e s.m.i.;

SENTITA al riguardo l'Arch. Elena Stevanato con studio a Gardone Val Trompia (BS) in Via Giovanni Pascoli, n. 39 - C.F. STVLNE72L64B157H e P.IVA 03350320986, in quanto in possesso di idonea competenza in materia oggetto dell'affidamento che, con preventivo pervenuto al protocollo comunale n. 10228 in data 25.08.2022, si rende disponibile ad eseguire le prestazioni in oggetto applicando uno sconto del 16,61% circa sulla base d'asta di € 3.813,71, quantificata da questo ufficio tecnico ai sensi del DM 17.06.2016 e comprendente tutte le prestazioni meglio indicate in premessa, per un importo pertanto pari a € 3.180,43 oltre cassa al 4% pari a € 127,22 ed iva al 22% pari a € 727,68 per un totale di € 4.035,33;

DATO ATTO che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per il servizio tecnico di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- **Fine che con il contratto si intende perseguire:** *riqualificare alcune aree verdi poste sul lungolago;*
- **Oggetto del contratto:** *incarico per redazione del progetto esecutivo, Direzione Lavori, contabilità e CRE;*
- **Forma del contratto:** *in quanto di importo inferiore ad € 40.000 ed ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;*
- **Modalità di scelta del contraente:** *affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020;*
- **Clausole ritenute essenziali:** *quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti;*

VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 26.05.2022 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 e applicazione avanzo di amministrazione, con la quale è stato applicato al bilancio di previsione 2022/2024 - annualità 2022 - ai sensi dell'art. 187, comma 2, del d.lgs. 267/200, la quota di euro 311.882,47 di avanzo di amministrazione risultante dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021, per il finanziamento di spesa di investimento e per il finanziamento della spesa corrente finanziata da avanzo vincolato e accantonato, tra le quali rientra anche questo intervento;

RITENUTO pertanto di assumere il relativo impegno di spesa di € 3.180,43 oltre cassa al 4% pari a € 127,22 per un totale di € 727,68 per un totale di € 4.035,33;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

## DETERMINA

1-Di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2- Di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020, all'Arch. Elena Stevanato con studio a Gardone Val Trompia (BS) in Via Giovanni Pascoli, n. 39 - C.F. STVLNE72L64B157H e P.IVA 03350320986, il servizio tecnico di che trattasi verso corrispettivo di € 3.180,43 oltre cassa al 4% pari a € 127,22 per un totale di € 727,68 per un totale di € 4.035,33;

3-Di dare atto che l'individuazione del contraente è avvenuta previa acquisizione di apposito preventivo di spesa;

4-Di dare atto che nella presente procedura semplificata di cui al richiamato articolo 36 del D. Lgs. n.50/2016, è stato garantito in aderenza:

- a) al **principio di economicità**, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al **principio di efficacia**, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al **principio di tempestività**, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al **principio di correttezza**, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al **principio di libera concorrenza**, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al **principio di non discriminazione e di parità di trattamento**, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al **principio di trasparenza e pubblicità**, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al **principio di proporzionalità**, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al **principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti**, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

- j) ai **criteri di sostenibilità energetica e ambientale**, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- k) al **principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi**, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

5-Di impegnare sul Bilancio di Previsione 2022-2023-2024, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 a favore del creditore suindicato e per i motivi descritti in premessa, la somma complessiva di €. 4.035,33, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile, nel seguente modo:

- Esercizio finanziario di esigibilità: 2022

- Impegno di € 4.035,33;
- Capitolo D.Lgs. 118/2011: n. 20920104-01 a denominazione "Riqualificazione aiuole e verde comunale";
- Missione 9 - Programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale";
- Piano del Conti - codice voce 2.02.01.09.999 a denominazione "Beni immobili nac";
- Finanziati con Avanzo Vincolato.

6-Di dare atto che il Codice CIG relativo al presente servizio tecnico è il seguente: Z9C37D94F9 e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2015, n. 163;

7-Di dare atto che, con riferimento alla verifica dei requisiti del contraente e tenuto conto di quanto previsto dal punto 4 delle *"Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016:

a) trattandosi di fornitura fino a 5.000,00 euro:

- è stata acquisita autocertificazione relativa al possesso dei requisiti generali (ex art. 80);
- è stato consultato il casellario ANAC nulla rilevando;
- è in corso l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (INARCASSA);
- sono state verificate le eventuali condizioni soggettive per esercizio attività specifica

8-Di stabilire che, trattandosi di fornitura di importo inferiore ad € 20.000,00 in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e/o dichiarati,

- a) la presente fornitura ed il conseguente contratto sono risolti di diritto con il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- b) è incamerata la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, è applicata una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

**(Linee guida ANAC punto 4.2.2. e punto 4.2.3)**

9-Di dare atto che l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale;

10-Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

11-Di disporre che, stante il fatto che il valore del presente affidamento è inferiore ad € 40.000,00, si prescinde dalla redazione, approvazione e stipula di uno specifico schema di contratto e si provveda mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016;

12-Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

13-Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* e dell'articolo 1 comma 9 del Codice di comportamento del Comune di Sale Marasino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 18.12.2013, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili;

14-Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non è necessario redigere un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

15-Di precisare che, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 7 agosto 2012, n. 135, questo Comune si riserva il diritto di recedere, in qualunque momento dal contratto di fornitura o di servizi di che trattasi;

16-Di precisare che, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 essendo il presente affidamento posto in essere ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), si ritiene di NON richiedere la cauzione provvisoria;

17-Di precisare che il codice CUP relativo ai lavori di che trattasi è il seguente: D48E22000080004;

18-Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

19-Di provvedere alla pubblicazione del presente atto come previsto dalla normativa vigente in materia;

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(Ing. Claudio Pasinetti)